

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01.08.2012

Decreto n. 43 del 21 Gennaio 2022

Ordinanza n. 26/2012 e ss.mm.ii. – Programma Operativo Municipi – Soluzioni alternative temporanee e/o definitive alla riparazione, ripristino e/o ricostruzione strutture municipali

Assegnazione definitiva di contributi a favore del Comune di San Felice sul Panaro per la copertura delle spese sostenute per la locazione dell'immobile adibito a magazzino comunale per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", con il quale:
 - è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
 - è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;
 - il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti;
 - a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l'apertura di

apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

- è stato disposto che il Commissario delegato stabilisca un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;
- l'articolo 10 "*Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012*" del Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Dato atto che il sottoscritto Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, insediato il giorno 28 febbraio 2020, ricopre senza soluzione di continuità dal 29 dicembre 2014, data del primo insediamento, funzioni di Commissario Delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamata la propria Ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Municipi, successivamente rimodulato dalle seguenti Ordinanze: n. 18 del 19 febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno 2013, n. 105 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014, n. 79 del 5 dicembre 2014, n. 7 del 4 febbraio 2015, n. 41 del 6 agosto 2015, n. 8 del 26 febbraio 2016, n. 7 del 14 marzo 2017, n. 23 del 17 ottobre 2017, n. 20 del 5 settembre 2018, n. 27 del 13 novembre 2018, n. 29 del 13 novembre 2019 e n. 3 del 25 gennaio 2021;

Richiamata altresì, la Circolare della Struttura tecnica del Commissario delegato, CR/2013/0022226 del 1 ottobre 2013, successiva alla citata Ordinanza n. 105 del 12 settembre 2013, sulle procedure di liquidazione e rendicontazione concernenti, tra l'altro, il Programma Operativo Municipi;

Considerato che il Programma Operativo Municipi, Tabella 2 della citata Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2021, prevede alla lettera e), nell'ammontare complessivo di € 16.000.000,00, il *Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali*;

Vista la nota del Comune di San Felice sul Panaro (MO) assunta agli atti con protocollo CR 01/09/2021.0011346.E del 01/09/2021, con la quale viene rappresentata l'esigenza di finanziare la proroga della locazione dell'immobile adibito a magazzino comunale (locali siti in San Felice sul Panaro, Via Aldo E. Roncaglia n. 35, identificati catastalmente al Foglio 44 Mappale 124), relativamente al periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo dell'I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 6.500,00 (canone Euro/anno 6.500,00);

Vista l'attestazione di congruità, prot. CR.2015.0036001 del 15/07/2015 rilasciata dalla Struttura Tecnica del Commissario delegato riguardo le spese sostenute per la locazione dell'immobile adibito a magazzino comunale (locali siti in San Felice sul Panaro, Via Aldo E. Roncaglia n. 35, identificati catastalmente al Foglio 44 Mappale 124);

Preso atto della comunicazione del Comune di San Felice sul Panaro (MO), acquisita con CR 09/01/2018.0000281.E, dalla quale risulta che gli indennizzi assicurativi in favore dello stesso, non interessano la copertura delle spese per le quali è richiesto il contributo di cui alla lettera e) del Programma Operativo Municipi, di cui alla citata Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2021;

Ritenuto opportuno assegnare al Comune di San Felice sul Panaro (MO) il contributo di € 6.500,00, ricompreso nello stanziamento di € 16.000.000,00 di cui alla lettera e) del Programma Operativo Municipi autorizzato, da ultimo, con Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2021, per la copertura delle spese sostenute per la locazione dell'immobile adibito a magazzino comunale (locali siti in San Felice sul Panaro, Via Aldo E. Roncaglia n. 35, identificati catastalmente al Foglio 44 Mappale 124);

Dato atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2021-2023, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021;

DECRETA

- 1)** di assegnare al Comune di San Felice sul Panaro (MO), in attuazione dell'Ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 e ss.mm.ii, la somma di € 6.500,00 per la copertura delle spese sostenute per la locazione dell'immobile adibito a magazzino comunale (locali siti in San Felice sul Panaro, Via Aldo E. Roncaglia n. 35, identificati catastalmente al Foglio 44 Mappale 124), per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022;

- 2) di precisare che l'importo assegnato di € 6.500,00, risulta interamente ricompreso nello stanziamento di € 16.000.000,00 di cui alla lettera e) del Programma Operativo Municipi, Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2021, Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali, finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122;
- 3) di pubblicare il presente Decreto ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)